|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Documento di consultazione n. 2/2021**  **SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MAGGIORAZIONE DEL CAPITALE DI CUI AL TITOLO III, ARTICOLO 47-*SEXIES* E AL TITOLO XV, ARTICOLO 216-*SEPTIES* DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.** | | |
| **Legenda**  **Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).**  **Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.**  **Nelle colonne “Articolo” e “Comma” andranno inseriti, rispettivamente, l’articolo e il comma cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.**  **Nella colonna “Osservazioni e proposte” andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.** | | | |
| **Commentatore** | | | **ORDINE DEGLI ATTUARI** |
| **Osservazioni generali** | | |  |
|  | | | |
| **Articolo** | | **Comma** | **Osservazioni e proposte** |
| Relazione di Presentazione  Paragrafo 1 | | Capoverso 6 | Si suggerisce nell’ambito della Relazione di presentazione di modificare come di seguito riportato il sesto capoverso del paragrafo 1  “La disposizione summenzionata è integrata dalle previsioni contenute negli Atti delegati (in particolare il Titolo I, Capo X, articoli da ~~267~~ 276 a 287) e negli ITS.” |
| Relazione di Presentazione  Paragrafo 1 | | Capoverso 8 | Si suggerisce nell’ambito della Relazione di presentazione di modificare come di seguito riportato l’ottavo capoverso del paragrafo 1  “Nell’ambito del quadro normativo europeo sopra delineato si innesta l’articolo 47-sexies del CAP, che nel recepire la previsione di cui all’articolo 37 della direttiva Solvency II, rimette alla disciplina attuativa di competenza dell’Istituto la determinazione delle previsioni applicative per l’adozione delle maggiorazioni di capitale (articolo ~~37~~47-sexies, comma 9 del CAP).” |
| 7 | | 1 | Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di valutare l’opportunità di intervenire sul testo come di seguito proposto al fine di allineare totalmente il testo alle disposizioni degli Atti Delegati:  “L’IVASS, ai fini dell’articolo 47-sexies, comma 1, lettera c) del Codice, tiene conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusi quelli previsti dall’articolo 277 degli Atti delegati e verifica l’esistenza di una significativa deviazione dagli standard di governance stabiliti dal Titolo III, Capo I, Sez. II, articoli da 30 a 35-ter del Codice e dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 e dalla pertinente normativa secondaria emanata dall’IVASS in materia di sana e prudente gestione dell'impresa.” |
| 7 | | 2 | Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di valutare l’opportunità di intervenire come di seguito proposto al fine di allineare totalmente il testo alle disposizioni degli Atti Delegati:  “Ai fini dell’applicazione della maggiorazione di capitale l’IVASS, ove appropriato, tiene conto delle maggiorazioni di capitale imposte in precedenza per scostamenti comparabili di altre imprese con profili di rischio analoghi, conformemente a quanto disposto dall’articolo 286 degli Atti delegati.” |
| 8 | | 2 | Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di valutare la totale coerenza tra il testo del comma oggetto della presente osservazione come declinato nell’ambito del Documento di Consultazione con il testo dell’articolo 278 comma 2 degli Atti Delegati letto alla luce dell’impianto normativo previsto in ambito nazionale con specifico riferimento al trattamento (non richiesta autorizzazione preventiva per l’utilizzo) dell’aggiustamento per la volatilità e nel caso apportare eventuali aggiustamenti.  Il comma 2 dell’articolo 278 degli Atti Delegati (di seguito riportato) sembrerebbe infatti essere riferito ai soli “…casi in cui gli Stati membri richiedono la previa approvazione di tale aggiustamento…” e dunque, per la casistica italiana, sembrerebbe non poter essere esteso anche all’aggiustamento per la volatilità.  *“2.In relazione all'aggiustamento di congruità e alle misure transitorie nonché all'aggiustamento per la volatilità, se le autorità di vigilanza, nei casi in cui gli Stati membri richiedono la previa approvazione di tale aggiustamento, hanno permesso a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di utilizzare uno di questi aggiustamenti o di queste misure transitorie, possono imporre una maggiorazione del capitale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE soltanto in circostanze in cui lo scostamento dalle ipotesi sottese agli aggiustamenti o alle misure transitorie è di natura temporanea e non giustifica la revoca dell'approvazione da parte delle autorità di vigilanza per l'utilizzo dell'aggiustamento o della misura transitoria.”* |
| 10 | | 1 | Si richiede a Codesta Spettabile Autorità di intervenire come di seguito proposto al fine di allineare totalmente il testo alle disposizioni degli Atti Delegati inserendo un riferimento esplicito alle casistiche previste dall’articolo 279 degli Atti Delegati che sembrerebbero fornire un punto di riferimento quantitativo per la definizione delle casistiche per le quali *il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità nell'accezione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE* e dunque delle casistiche nelle quali ricorrano le condizioni per poter imporre una maggiorazione di capitale ai sensi dell’articolo 47-sexies del Codice.  “Nel caso di scostamenti rilevati che portino a concludere, ai sensi delle condizioni previste dall’articolo 279 degli Atti Delegati, che il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità nell'accezione di cui all’articolo 47-sexies, comma 1, lettere a) e b) del Codice, l’IVASS, calcola la maggiorazione di capitale in modo tale che i requisiti per la calibrazione del requisito patrimoniale di solvibilità siano coerenti con l’articolo 45-ter, commi 3 e 4, del Codice. A tal fine viene calcolata la differenza tra il requisito patrimoniale di solvibilità modificato per riflettere il profilo di rischio effettivo e il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato dall'impresa.” |
| 11 | | 2 | Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di valutare l’opportunità di definire, in linea con le disposizioni presenti all’articolo 279 degli Atti Delegati per le casistiche di cui all’articolo 47-sexies comma 1 lettere a) e b), una soglia (ad esempio la soglia del 10% del Requisito patrimoniale di Solvibilità citata al comma 1 di tale articolo e utilizzata dall’Autorità anche nel documento di consultazione per determinare la maggiorazione minima in caso non fosse possibile quantificare la perdita finanziaria attesa a seguito della deviazione dagli standard di governance) minima per stabilire se la perdita finanziaria che l'impresa potrebbe subire a seguito della deviazione dagli standard di *governance* di cui all’articolo 7 del documento di consultazione quantificabile in via diretta possa essere considerata indicativa della presenza di un sistema di governo societario dell'impresa che, nell’accezione dell’articolo 47-sexies, comma 1 lettera c) del Codice, differisca in modo significativo dalle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II del Codice e dunque rappresentare una condizione per l’applicazione della maggiorazione del capitale. Nel caso in cui la perdita quantificabile fosse sotto tale soglia la casistica potrebbe essere considerata alla stessa stregua di quella del comma 4 lettera a) dell’articolo 11 del documento di consultazione e cioè non implicare la necessità di una maggiorazione di capitale non ricorrendo la condizione di “significatività” delle carenze del sistema di governo societario. |
| 11 | | 4  Lettera b) | Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di valutare l’opportunità di intervenire come di seguito proposto al fine di specificare in maniera maggiormente puntuale l’approccio “a livelli” selezionato:  “può applicare una maggiorazione di capitale, incrementando il requisito patrimoniale di solvibilità di almeno il 10% e comunque di una percentuale inferiore al 20%,…”  o, nel caso di recepimento del suggerimento della proposta di cui al punto successivo  “può applicare una maggiorazione di capitale, incrementando il requisito patrimoniale di solvibilità di almeno il 10% e comunque di una percentuale inferiore al 15%,…” |
| 11 | | 4  Lettera c) | Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di valutare l’opportunità di definire la soglia di maggiorazione di capitale minima di “terzo livello” pari al 15% facendo riferimento alla seconda soglia richiamata, seppur in altro ambito e con altre finalità, dal comma 2 dell’articolo 279 degli Atti Delegati e dunque effettuando la seguente modifica al testo:  “può applicare una maggiorazione di capitale, incrementando il requisito patrimoniale di solvibilità di almeno il ~~20~~15%,…” |